



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 08/09/2020

### FATTO

Parte ricorrente espone che

- ha stipulato in data 24/12/2014 un contratto di finanziamento contraddistinto dal n. \*\*\*014, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 53/120. Al momento dell'estinzione rimanevano, dunque, n. 67 rate ancora da corrispondere (pari a Euro 266,00 ciascuna).  
-ha presentato reclamo in data 13/01/2020, chiedendo la somma complessiva di Euro 1.521,83, in relazione ai costi sopportati, con rimborso calcolato secondo il criterio pro rata *temporis*, oltre interessi. In particolare è stato segnalato il parziale rimborso, da parte dell'intermediario, di Euro 43,96 a titolo di oneri non maturati per le commissioni di gestione e bancarie che è stato detratto dal totale di Euro 1.565,79 dovuto.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario precisa quanto segue:

- il comportamento tenuto in sede di estinzione anticipata è stato pienamente aderente alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza;
- le conclusioni a cui è pervenuto il Collegio di Coordinamento in materia di oneri



- upfront* a seguito della sentenza della CGUE non sono condivisibili;
- in ogni caso, alla luce della giurisprudenza di legittimità, le pronunce della Corte di Giustizia non possono dispiegare i loro effetti su rapporti sorti in epoca precedente alla decisione stessa e che siano già esauriti;
  - le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore, per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito: pertanto, non sono soggette a restituzione pro quota;
  - le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso, in quanto si tratta di oneri *upfront* riferiti alla fase preliminare alla conclusione del prestito;
  - le spese di istruttoria rivestono natura *upfront*;
  - le commissioni di gestione sono state rimborsate al cliente in sede di estinzione, per complessivi € 43,96;
  - lo stesso intermediario ha manifestato la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 18,43, al fine di preservare la qualità del rapporto con il cliente.
  - Chiede la reiezione del ricorso o in subordine che l'importo da rimborsare sia circoscritto ad Euro 18,43 e che siano comunque detratto quanto già rimborsato pari ad Euro 43,96.

## DIRITTO

Risulta che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di n. 53 rate a fronte di 120 totali, alla data del 30/6/2019, sulla base del conteggio estintivo e della liberatoria entrambe agli atti.

Il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione dello stipendio: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *upfront* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato *recurring*.

- ✓ Va aggiunto poi che recentemente il Collegio di Coordinamento si è nuovamente pronunciato sulla materia stabilendo che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*



Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che:

*“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell’ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch’essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo all’esame dei costi di cui il ricorrente chiede nella specie il rimborso è da ritenere in conformità con gli orientamenti della giurisprudenza di questo Arbitro che siano da considerare *up front* le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e i costi di intermediazione, mentre siano da considerare *recurring* i costi di gestione (voce C).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:



## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.622,46	Tasso di interesse annuale	5,40%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	266,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
Data di inizio del prestito	01/02/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,78%

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A - Spese istruttoria				450,00	Upfront	33,78%	152,03		152,03
B - Commissioni attivazione				478,80	Upfront	33,78%	161,76		161,76
C - Commissioni gestione				120,00	Recurring	55,83%	67,00		67,00
F - Costi intermediazione				1.755,60	Upfront	55,83%	980,21		980,21
Rimborso								43,96	-43,96
Totale									1.317,04

## PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.317,04, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA